

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 10 luglio 2015



RPT

Italia Oggi	10/07/15	P. 31	Ddl concorrenza assolutamente da rivedere		1
-------------	----------	-------	---	--	---

METROC

Italia Oggi	10/07/15	P. 36	Metro C, flop della legge obiettivo	Andrea Mascolini	2
-------------	----------	-------	-------------------------------------	------------------	---

INARCASSA

Sole 24 Ore	10/07/15	P. 36	L'architetto Giuseppe Santoro eletto alla guida di Inarcassa		3
-------------	----------	-------	--	--	---

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Sole 24 Ore	10/07/15	P. 38	Delrio: con la riforma-appalti a centralità al progetto		4
-------------	----------	-------	---	--	---

DIA

Sole 24 Ore	10/07/15	P. 38	Edilizia, per la Super Dia pronto il modulo unico	Alessia Tripodi	5
-------------	----------	-------	---	-----------------	---

INARCASSA

Italia Oggi	10/07/15	P. 28	Iniziata la gestione di Santoro		6
-------------	----------	-------	---------------------------------	--	---

GIURISPRUDENZA APPALTI PUBBLICI

Guida Al Diritto	20/06/15	P. 98	Bocciata la domanda di risarcimento se la prova è generica	Salvatore Mezzacapo	7
------------------	----------	-------	--	---------------------	---

Guida Al Diritto	04/07/15	P. 89	L'esclusione della gara non va preceduta da un contraddittorio	Davide Ponte	11
------------------	----------	-------	--	--------------	----

INFORTUNI SUL LAVORO

Sole 24 Ore	10/07/15	P. 15	Infurtuni sul lavoro in diminuzione		16
-------------	----------	-------	-------------------------------------	--	----

INNOVAZIONE E RICERCA

Repubblica	10/07/15	P. 29	La fabbrica dell' innovazione	Riccardo Luna	17
------------	----------	-------	-------------------------------	---------------	----

SCIA

Italia Oggi	10/07/15	P. 26	Il Cds: per aprire un lido non basta la Scia	Marilisa Bombi	20
-------------	----------	-------	--	----------------	----

TTIP

Sole 24 Ore	10/07/15	P. 18	Un'opportunità per tornare centrali sui mercati		21
-------------	----------	-------	---	--	----

Sole 24 Ore	10/07/15	P. 18	Ttip, da Strasburgo si con paletti	Laura Cavestri	22
-------------	----------	-------	------------------------------------	----------------	----

SICUREZZA INFORMATICA

Financial Times	10/07/15	P. 11	Prepare for the coming cyber attacks on America	Gillian Tett	24
-----------------	----------	-------	---	--------------	----

FOTOVOLTAICO

Sole 24 Ore	10/07/15	P. 15	Il Gse sospende il documento sugli incentivi		25
-------------	----------	-------	--	--	----

AUTOSTRADE

Sole 24 Ore	10/07/15	P. 14	Brebemi fa lo sconto del 40% nel week end	Sara Monaci	26
-------------	----------	-------	---	-------------	----

Ddl concorrenza assolutamente da rivedere

«Una norma ad personam, anzi «ad societatem», che mira a risolvere per via legislativa una questione che riguarda interessi di ben individuabili realtà societarie». Per questo l'articolo 31 del disegno di legge sulla concorrenza attualmente in discussione alla Camera (commissioni VI e X) che apre il mercato dei privati alle società di ingegneria, ossia alle società di capitale, deve essere cancellato. La rete delle professioni tecniche non molla la presa sulla norma contenuta nel provvedimento a firma del ministro dello sviluppo economico Federica Guidi e continua la sua azione di protesta (che sfocerà anche in una manifestazione di proposte sulla concorrenza il 23 luglio) contro un intervento legislativo contrario del tutto a quei principi di concorrenza che dichiara invece di voler perseguire. Nell'articolo in questione il governo nel fornire «un'interpretazione autentica di abrogazione del divieto di svolgimento in forma associata di attività professionali» consente, di fatto, l'apertura del mercato dei privati alle società di ingegneria, ossia alle società di capitale. E lo fa condonando l'attività illecitamente svolta nel passato, intervenendo su contratti e sentenze in corso, violando in sostanza il dettato costituzionale. Si tratta come ha ricordato ancora la Rtp in occasione della propria audizione alla Camera sulla materia, di «una modifica normativa palesemente distorsiva del mercato, oltre a determinare un vero e proprio colpo di spugna sull'attività in ambito privato delle società di ingegneria, che opererebbero fuori dalle regole etiche e professionali stabilite dalla legge italiana e dall'Europa». L'articolo,

inoltre, contiene un principio ancora più grave se si considera che le società di ingegneria, nate nel 1994 con la legge Merloni (poi sostituita dal Codice degli appalti) e autorizzate a lavorare solo nel campo delle opere pubbliche, non sono soggette a regole professionali, non rispondono di violazioni deontologiche e soprattutto non sono sottoposte al regime di incompatibilità che impedisce a un professionista di partecipare, per esempio, a più società tra professionisti (Stp). In sostanza non rispondono a tutti quei principi che invece da sempre caratterizzano il lavoro delle professioni di area tecnica. È chiaro dunque che si tratta di un intervento legislativo non solo contraddittorio nella sostanza, ma che oltretutto rappresenta l'ennesima beffa per il mondo delle professioni intellettuali che lavora ogni giorno rispettando quei principi stabiliti dalla legge. Senza alcuna vergogna è stato proposto, e appoggiato dai soliti poteri forti, un principio che, in violazione della recente legge di riforma Severino (dpr 137/12) che stabilisce regole etiche e obblighi per tutte le professioni, consentirà a qualsiasi società di progettare e dirigere lavori al di fuori di ogni controllo etico, di competenze e di qualsiasi principio di concorrenza leale. E a rimetterci saranno soprattutto gli utenti finali, cioè i singoli cittadini. Una norma quindi palesemente incostituzionale che per questo, secondo i rappresentanti delle nove professioni che compongono la Rete delle categorie tecniche, deve essere stralciata «in vista dell'elaborazione di una disciplina diversa e pienamente conforme allo spirito della legge vigente».



Tra le criticità della legge del 2001 il ruolo del general contractor riformato dal dll delega sugli appalti

Metro C, flop della legge obiettivo

Cantone: costi lievitati, troppe varianti, poca trasparenza

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

Aumento di costi per oltre 700 milioni, 47 varianti approvate e riserve per 1,3 miliardi chieste dal contraente generale, riconoscimento di somme non dovute: sono questi i dati che emergono dall'analisi puntuale che l'Anac ha condotto sull'appalto a contraente generale della linea C di Roma, la più grande opera pubblica appaltata negli ultimi anni.

La lettura della deliberazione 51/2015, al di là del caso specifico, ha una sua rilevanza perché aiuta a comprendere alcune delle criticità della cosiddetta «legge obiettivo» del 2001, non a caso oggetto di riforma anche nell'ambito del disegno di legge delega appalti pubblici.

In particolare, l'Autorità nazionale anticorruzione ha rilevato come «il costo dell'investimento per il cosiddetto «Tracciato fondamentale» della linea C sia aumentato nel tempo passando dal valore iniziale di 3.047 milioni a 3.739 milioni di euro». Il problema dell'aumento dei costi viene individuato come elemento riferibile, dice l'organismo di vigilanza presieduto da Raffaele Cantone, anche alle numerose varianti disposte e approvate.

In particolare, l'Anac ne ha contate 47, di cui 7 a parità di importo, 33 in aumento e 5 in diminuzione, con una lievitazione dell'importo pari a 316 milioni. Alle varianti si affiancano anche i problemi «archeologici» tipici di una città come Roma: l'accusa di Anac riguarda l'operato della stazione appaltante (Roma Metropolitane) che non si sarebbe mossa «in coerenza con i principi di trasparenza e di efficienza», avendo «messo a gara un progetto di tale rilevanza in carenza di adeguate indagini preventive, per una parte molto estesa del traccia-

to». Ma ci sono state anche 24 riserve del contraente generale per 1,3 miliardi (chiusse con un accordo transattivo per 230 milioni). Una parte di queste somme, però, secondo l'Anac, non sarebbe stato corretto riconoscerle perché sarebbero rientrate già nel contratto iniziale di affidamento. In sostanza, la linea C sembra essere, con tutte le sue particolarità, l'ennesimo caso di quello che ormai viene definito da molte parti come il fallimento della «legge obiettivo» (con la quale dal 2001 ad oggi si è tentato di realizzare 419 infrastrutture per un importo di 383 miliardi); una *débâcle* testimoniata dall'ultimo rapporto (2014) della Camera che ha

messo in luce come siano state ultimate, in 13 anni, opere per un importo pari all'8,4% e che oltre il 58% del valore degli interventi riguarda opere ancora


in fase di progettazione. Le ragioni sono molte: da una superficiale programmazione e screening degli interventi rispetto alle risorse disponi-

bili, alla progettazione spesso carente posta a base di gara, alla lentezza delle procedure di approvazione dei progetti e di allocazione delle risorse, alle scelte normative che hanno determinato problemi anche rilevanti. Ad esempio, oggi al contraente generale si affida anche la direzione dei lavori, con evidenti anomalie sotto il profilo dell'imparzialità dei controlli in fase esecutiva. Su questo aspetto il disegno di legge delega sugli appalti interviene nettamente abolendo tale previsione e, sul profilo soggettivo, istituisce un albo dei direttori dei lavori presso il ministero delle infrastrutture.

Rimane però da decidere, al di là di queste misure, se per il futuro il sistema dell'affidamento a contraente generale debba rimanere e, se del caso, come riformarlo. Quel che è certo è che in Italia gli obiettivi che all'estero, con il general contracting, si concretizzano (certezza di tempi e costi), difficilmente vengono raggiunti.



Raffaele Cantone




PREVIDENZA

L'architetto Giuseppe Santoro eletto alla guida di Inarcassa

Alla guida di Inarcassa - la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti - è stato eletto l'architetto Giuseppe Santoro che succede all'architetto Paola Muratorio, ai vertici dell'ente dal 2000. La nomina è stata decisa dal nuovo Consiglio di amministrazione uscito dalle elezioni del 3 luglio scorso e che resterà in carica per i prossimi 5 anni.

Vicepresidente è stato nominato l'ingegner Franco

Fietta; gli altri consiglieri della giunta esecutiva sono gli architetti Gianfranco Agostinetti e Filippo Franchetti Rosada e l'ingegner Nicola Caccavale. I nuovi vertici, spiega Santoro, intendono ampliare la funzione previdenziale ed il sistema di welfare e al tempo stesso rafforzare il ruolo di Inarcassa che, con 170 mila associati e con nove miliardi di patrimonio, è uno dei principali investitori istituzionali italiani ed europei.



Contratti pubblici. L'audizione del ministro delle Infrastrutture alla Camera

Delrio: con la riforma-appalti la centralità al progetto

■ Graziano Delrio si iscrive d'ufficio al club degli entusiasti della riforma degli **appalti** e alla Camera tesse le lodi della legge quadro approvata dal Senato. «Sarà una rivoluzione della normalità», ha detto il ministro delle Infrastrutture che è andato di buon mattino in audizione alla commissione Ambiente guidata da Ermete Realacci e ha invitato Montecitorio ad approvare in fretta il provvedimento per consentire al governo di esercitare la delega entro la scadenza del 18 aprile 2016 fissata per il recepimento delle direttive Ue. Se in effetti il via libera di Montecitorio arriverà in settembre e quello definitivo del Senato a ottobre, i sei mesi previsti per la delega corrispondono al centimetro con la scadenza comunitaria.

Ci si aspettava dal ministro un intervento puntuale sulle correzioni che il governo vorrebbe apporre al testo varato da Palazzo Madama, ma Delrio si è astenuto da entrare in dettagli controversi e ha invece preferito ribaltare il discorso, raccontando ciò che di

buono c'è in questa legge e soprattutto a cosa porterà. Mentre la discussione a Montecitorio sarà sulle limature ai 63 criteri di delega contenuti nel "testo Esposito" (dal nome del relatore al Senato) e le lobby imperversano fuori della porta, il ministro ricorda a tutti il nesso fra una materia giuridica tanto complessa e lo sviluppo economico del Paese. «Il nuovo codice - ha detto - non è solamente uno strumento tecnico-giuridico ma ha un altissimo potenziale politico-sociale e rappresenta quindi un modo per sostenere la domanda interna con investimenti pubblici che andranno incrementati». Senza dimenticare «l'efficientamento della spesa pubblica e la conseguente riduzione dei costi organizzativi delle stazioni appaltanti». Non sono mancati i riferimenti del ministro ai contenuti del testo: la velocizzazione delle gare e delle procedure, la centralità del progetto, la «razionalizzazione ed estensione» del project financing, il contenimento delle varianti, una programmazione più snella ma sostanziale, la cen-

tralità della gara, il rafforzamento della regolazione e dei controlli con l'Anac al centro, la riduzione del 20-30% di costi che potrebbe venire dal doppio divieto di gold plating e di overdesign.

Delrio ha fatto anche qualche osservazione politicamente rilevante. Per esempio quando ha parlato di «un testo innovativo, corrispondente ai principi del diritto europeo», per smorzare sul nascere le velleità di quelli che parlano di modello nazionale ridondante rispetto alle direttive Ue. La lotta alla corruzione è una vera priorità e legittima scostamenti dalle direttive. «Occorrerà valutare attentamente - ha detto - rispetto alle esperienze di altri Paesi, il contesto italiano e l'esigenza di assicurare la tutela di principi fondamentali, come quello del contrasto alla corruzione e alla illegalità, eventualmente introducendo disposizioni mirate senza introdurre nuovi oneri». Positivo il commento del presidente della commissione Ambiente, Ermete Realacci: «Pienasintonia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Semplificazioni. Alla Conferenza unificata l'alternativa al permesso di costruire

Edilizia, per la Super Dia pronto il modulo unico

Alessia Tripodi

■ **Semplificazioni in edilizia**, il Governo accelera. Dopo il modulo unico per Scia e permesso di costruire, è pronto quello per la cosiddetta «Super Dia», ovvero la Dia alternativa al permesso di costruire. Il tavolo di semplificazione istituito presso il ministero guidato da Marianna Madia ha infatti completato il lavoro sullo schema unico per la Super Dia e ha trasmesso alla Conferenza Unificata il testo dell'accordo tra

Regioni, enti locali, Anci e Upi che dovrà essere ratificato dalla Conferenza. Il testo non è ancora all'ordine del giorno, ma i tecnici ministeriali assicurano che sarà calendarizzato nella prima seduta utile e, soprattutto, che l'accordo esiste già e, dunque, la ratifica avverrà senza sorprese. Dalla riunione scatteranno i 90 giorni entro i quali la nuova modulistica dovrà essere adottata dalle Regioni e dai Comuni nei quali lo strumento è previsto. Il modulo

unico per la Super Dia arriva dopo le standardizzazioni di Scia, permesso di costruire, Cil, Cila e Aua, realizzate dal Governo secondo la tabella di marcia riportata nell'Agenda per la semplificazione definita dal Governo e condivisa con Regioni e Comuni nell'intesa sancita in Conferenza unificata il 13 novembre 2014. E ora l'Esecutivo punta all'obiettivo più ambizioso: il regolamento edilizio comunale unico che dovrebbe essere varato entro la fine dell'anno. La Super Dia si può utilizzare in alternativa al permesso di costruire nei casi di nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie pesanti, ristrutturazioni urbanistiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



INARCASSA

Iniziata la gestione di Santoro

Si è insediato ieri il cda di Inarcassa, l'Ente di previdenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti. Il Consiglio, composto di 11 membri cui si affiancano il Collegio dei revisori e il comitato di coordinamento, è stato eletto lo scorso 3 luglio dai 225 membri del comitato nazionale dei delegati in rappresentanza dei 170 mila associati, e resterà in carica per cinque anni (si veda *ItaliaOggi* del 7 luglio 2015). Il Consiglio ha eletto presidente di Inarcassa l'arch. Giuseppe Santoro con i poteri e le prerogative riservate alla carica dallo statuto dell'Associazione. Ha inoltre eletto vicepresidente l'ing. Franco Fietta nonché la giunta esecutiva, composta, oltre che dal presidente e dal vicepresidente, dai consiglieri arch. Gianfranco Agostinetti, ing. Nicola Caccavale e arch. Filippo Franchetti Rosada. Il Consiglio, infine, ha salutato l'arch. Paola Muratorio, presidente dal 2000 al 2015, ringraziandola per l'impegno con il quale ha guidato Inarcassa.



 **Giurisprudenza**

Tar Abruzzo - Sezione I - Sentenza 29
aprile-21 maggio 2015 n. 398

IL COMMENTO

Salvatore Mezzacapo

La stazione appaltante non può procedere all'affidamento senza un confronto concorrenziale di appalto dai contenuti novativi. Lo ha stabilito il Tar Aquila con la sentenza n. 398 dello scorso 21 maggio. Sempre in questa occasione i giudici amministrativi hanno anche deciso che la domanda di risarcimento del danno va respinta se il ricorrente non ha assolto l'onere di provare l'esistenza di elementi oggettivi, dai quali desumere, in maniera certa, che c'è stato un pregiudizio economicamente valutabile

Il fatto esaminato dai giudici

La Asl n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, nella quale si sono fuse la ex Asl aquilana e la ex Asl marsicana, è divenuta - in ragione di questa fusione - titolare di due contratti, conseguenti a rispettive aggiudicazioni, con la Abbott Sri per la fornitura di «*diagnostici e diagnostici con sistemi in service*» necessari ai rispettivi laboratori di analisi; contratti le cui originarie scadenze sono state inizialmente differite al 31 dicembre 2012.

Il nuovo soggetto giuridico, la Asl n. 1, ha quindi rinegoziato - nell'agosto del 2012 - i contratti delle due forniture, ormai concentrati in un unico affidamento con scadenza 31 dicembre 2014, pur

APPALTI

Bocciata la domanda di risarcimento se la prova è generica

Ogni deroga al divieto introdotto di prorogare i contratti aveva comunque una portata meramente transitoria, trattandosi di proroga per periodi al massimo semestrali, riferita ai soli residui - e ormai da tempo esauriti - contratti che sarebbero scaduti entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge n. 62 del 18 aprile 2015.

sottoposto alla condizione risolutiva rappresentata dall'«*aggiudicazione anticipata della procedura a evidenza pubblica in corso di predisposizione*» (peraltro non intervenuta alla data della nuova scadenza).

La delibera con cui è disposta la detta rinegoziazione in merito a «*progetto di consolidamento tecnologico e allineamento prezzi per fornitura reagenti laboratorio analisi*» è quindi impugnata innanzi al Tar dell'Aquila da altra società che contesta la violazione delle regole normativamente poste per l'esercizio, da parte delle stazioni appaltanti, del potere di proroga dei contratti scaduti o in scadenza, in attesa dell'espletamento di gare a evidenza pubblica.

In sostanza, ad avviso della società ricorrente, l'amministrazione avrebbe dovuto indire una pubblica gara, a prescindere dalla asserita convenienza del rinnovo e/o della proroga del rapporto contrattuale in essere; di qui, peraltro, anche la richiesta di risarcimento del danno.

La tesi di contro prospettata

dalla Asl n. 1 è nel senso della necessità della rinegoziazione operata, per cui non si tratterebbe nemmeno di proroga o di rinnovo, e ciò per garantire i servizi indispensabili all'assistenza sanitaria, in attesa di riprogrammare in chiave unitaria i fabbisogni di territori in precedenza separatamente amministrati dalle due Asl.

La portata del divieto di rinegoziazione, rinnovo o proroga dei contratti

Quanto al merito della questione portata all'attenzione del giudice amministrativo, la sentenza muove dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento, dovendosi comunque ricordare che la tesi dell'amministrazione deponeva nel senso che non già di proroga o rinnovo del contratto in senso proprio si trattava, ma di una rinegoziazione resasi necessaria per garantire i servizi indispensabili all'assistenza sanitaria in attesa di riprogrammare in chiave unitaria i fabbisogni di territori già separatamente amministrati dalle due Asl, poi confluite in

quella attuale: questa in estrema sintesi, ad avviso dell'amministrazione, il senso della disposta proroga dei contratti in essere.

È bene allora ripercorrere la sentenza in esame muovendo proprio da detto ultimo profilo, osservando condivisibilmente il giudice che se è vero che l'ordinamento vede nel rinnovo e nella proroga senza gara un grave *vulnus* alla concorrenza e all'imparzialità dell'azione amministrativa, *«tanto più il disvalore sussiste nel caso in cui neanche di rinnovo o proroga si tratti, bensì di un accordo ex novo, formalizzato in affidamento diretto»*. Soccorre al riguardo il richiamo al combinato disposto degli articoli 28 e 31 direttiva n. 2004/18 che impone agli Stati membri di aggiudicare gli *«appalti pubblici facendo ricorso vuoi alla procedura aperta o ristretta, vuoi, nelle circostanze specifiche espressamente previste all'art. 29 della direttiva 2004/18, al dialogo competitivo, vuoi ancora, nelle circostanze specifiche espressamente elencate agli artt. 30 e 31 della medesima direttiva, a una procedura negoziata. L'aggiudicazione di appalti pubblici mediante altre procedure non è autorizzata dalla detta direttiva»* (Corte di giustizia Ce, sezione III, 10 dicembre 2009, causa C-299/08, punto 29).

In altri termini, se pure a determinate condizioni può darsi proroga o rinnovo di un contratto, è certamente precluso alla stazione appaltante procedere all'affidamento senza un confronto concorrenziale di appalto dai contenuti novativi.

Gli argomenti relativi ai risparmi di spesa

Inconferenti, al riguardo, sono

gli argomenti relativi ai risparmi di spesa ovvero alla temporaneità della stessa rinegoziazione. Ma anche riguardata sotto il profilo del rinnovo contrattuale, l'azione dell'amministrazione rimane nella specie comunque illegittima. Occorre qui ricordare che, per costante giurisprudenza, l'eliminazione della possibilità di provve-

vembre 2005, per l'appunto).

Vi è da aggiungere che una volta espunta dall'ordinamento la disposizione che, a determinate condizioni, consentiva il rinnovo espresso dei contratti di fornitura di beni e servizi, il sistema non prevede altra via che quella del reperimento del contraente secondo le regole dell'evidenza pubblica, e ciò comporta, a livello ermeneutico, un vincolo in sede di interpretazione di ogni altro strumento o disposizione che, in linea teorica, possa raggiungere un effetto sostanzialmente identico a quello del rinnovo, posto che la stessa logica che presiede al divieto di rinnovo esclude che a un effetto simile (e altrettanto pregiudizievole per il principio di concorrenza) possa legittimamente pervenirsi attraverso la proroga dei rapporti già in essere.

Il medesimo disfavore nei confronti degli affidamenti diretti ha segnato la interpretazione che la giurisprudenza ha dato della disposizione di cui all'articolo 1 del Dl 95/2012, come modificato in sede di conversione dalla legge 135/2012, in tema di proroga dei rapporti di fornitura mediante il raddoppio delle quantità ovvero degli importi massimi complessivi delle convenzioni Consip in corso. Peraltro, è stato espressamente affermato che gli enti del servizio sanitario nazionale, e segnatamente le aziende sanitarie locali, sono esclusi da tutte le disposizioni di cui all'articolo 1 del Dl 6 luglio 2012 n. 95 (Tar Pescara, 5 aprile 2013 n. 197).

L'ipotesi del rinnovo a regime del contratto

Né poteva soccorrere, nella specie, ad avviso della sentenza, l'ipo-

Anche riguardata sotto il profilo del rinnovo contrattuale, l'azione dell'amministrazione rimane non corretta

dere al rinnovo dei contratti d'appalto di servizi scaduti - disposta dall'articolo 23 comma 1 della legge 18 aprile 2005 n. 62 (legge comunitaria 2004) che ha abrogato l'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 il quale a sua volta, a determinate condizioni, ammetteva tale possibilità entro tre mesi prima della loro scadenza - ha valenza generale e portata preclusiva di opzioni ermeneutiche e applicative di altre disposizioni dell'ordinamento che si risolvono, di fatto, nell'elusione del divieto di rinnovazione dei contratti pubblici. Si osserva giustamente in sentenza che ogni deroga al divieto così introdotto di prorogare i contratti aveva comunque una portata meramente transitoria, trattandosi di proroga per periodi al massimo semestrali, riferita ai soli residui - e ormai da tempo esauriti - contratti che sarebbero scaduti entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge n. 62 citata (no-

tesi del rinnovo a regime del contratto introdotto con l'articolo 57, comma 2, lettera b) del Dlgs 163/2006, il quale, per come appunto interpretato dalla giurisprudenza, consente il rinnovo espresso a condizione che detta possibilità sia prevista ab origine negli atti di gara da cui è scaturito il contratto scaduto o in scadenza e che l'importo totale previsto per la prosecuzione del rapporto sia indicato nella *lex specialis*, fatta salva adeguata motivazione sul punto, e che comunque tale possibilità sia esercitata entro tre anni dalla stipula del contratto iniziale. Peraltro, vi è un avviso interpretativo che ha sottolineato come mentre il rinnovo del contratto si sostanzia nella riedizione del rapporto pregresso (generalmente in virtù di una clausola già contenuta nella relativa disciplina), la ripetizione di servizi analoghi di cui parla l'articolo 57 del Dlgs 12 aprile 2006 n. 163 postula una nuova aggiudicazione (sia pure in forma negoziata) alla stregua di un progetto di base, trattandosi, dunque, di due istituti profondamente distinti, tenendo conto che mentre il rinnovo risultava applicabile a qualsiasi rapporto e comportava una ripetizione delle prestazioni per una durata pari a quella originariamente fissata nel contratto rinnovando, la ripetizione dei servizi analoghi comporta un nuovo e diverso vincolo contrattuale, con un diverso oggetto come si ricava dal dato che la ripetizione può aver luogo solo nel triennio successivo alla stipula dell'appalto iniziale; pertanto, secondo questa lettura, il rinnovo (vietato) e la ripetizione dei servizi analoghi (ammessa a certe condizioni dal diritto di derivazione comunitaria)

non sono istituti sovrapponibili.

In ogni caso, nella vicenda che ha interessato il Tar dell'Aquila si è illegittimamente operata una rinegoziazione di contratti addirittura risalenti al 2007 e al 1997, quindi dopo vari anni dalla loro stipula iniziale, alla quale sono seguite nel tempo altre proroghe, anche esse ormai scadute.

**La domanda risarcitoria
va respinta perché la parte
non ha assolto l'onere
di provare l'esistenza
di un pregiudizio**

**Risarcimento del danno
e onere della prova**

La pur conclamata illegittimità della delibera impugnata non ha comportato, tuttavia, l'accoglimento anche della domanda risarcitoria che il giudice correttamente ha disatteso per genericità della domanda stessa e per difetto di alcun sostegno probatorio. Non vi è dubbio che l'interesse sostanziale che deve risultare leso affinché la mera illegittimità del provvedimento si trasformi in illiceità rilevante ai sensi dell'articolo 2043 del Cc non si identifica esclusivamente nella situazione di spettanza del "bene finale", ma può coincidere anche con la possibilità di conseguire un risultato favorevole (cosiddetta perdita di chance) che la mancata osservanza della legge abbia fatto venir meno. È stato osservato in giurisprudenza che nelle ipotesi di risarcimento del danno da perdita di chance a seguito di provvedimento illegittimo, la prova del-

l'esistenza del medesimo intervento in base a una verifica del caso concreto che faccia concludere per la sua "certezza", la quale presuppone:

a) l'esistenza di una posizione giuridica sostanziale della quale possa assumersi essere intervenuta una lesione e, laddove vi sia esercizio di potere, tale posizione sostanziale è l'interesse legittimo;

b) quindi, l'esistenza di una lesione, che sussiste sia laddove questo possa essere a tutta evidenza e concretamente riscontrato, sia laddove vi sia «una rilevante probabilità del risultato utile» frustrata dall'agire illegittimo dell'amministrazione, con la precisazione che quanto a questo secondo aspetto, l'esame della sussistenza del danno da perdita di chance interviene:

1) attraverso la constatazione in concreto della sua esistenza, ottenuta attraverso elementi probatori;

2) oppure attraverso una articolazione di argomentazioni logiche, che, sulla base di un processo deduttivo rigorosamente sorvegliato, inducano a concludere per la sua sussistenza;

3) ovvero ancora attraverso un processo deduttivo secondo il criterio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, del cosiddetto più probabile che non, e cioè «alla luce di una regola di giudizio che ben può essere integrata dai dati della comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali» (così, Consiglio di Stato, IV sezione, 12 febbraio 2014 n. 674).

Tutto ciò non ricorre nella specie, per aver la società ricorrente, per come puntualmente rilevato nella sentenza in esame, chiesto

in maniera evidentemente del tutto generica il ristoro per equivalente economico per la perdita della chance di aggiudicazione dell'appalto, con riserva (poi non soddisfatta) di indicare gli importi e indicare ulteriori titoli di danno.

Infatti, nelle gare d'appalto al fine di ottenere il risarcimento per perdita di una chance è necessario che il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso

causale tra la condotta lesiva e la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto e provi, conseguentemente, la sussistenza, in concreto, dei presupposti e delle condizioni del raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita (della quale il danno risarcibile deve configurarsi come conseguenza immediata e diretta) (cfr. Consiglio di Stato, IV sezione, 15 settembre 2014 n. 4674).

Va dunque condiviso l'assunto di cui alla sentenza in esame per

cui la proposta domanda risarcitoria va respinta per non aver la parte ricorrente assolto debitamente l'onere di provare, anche in via presuntiva, l'esistenza di elementi oggettivi, dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.

Di qui, in definitiva, l'accoglimento del ricorso in ragione della rilevata illegittimità della delibera impugnata e, in uno, il rigetto della domanda risarcitoria. ●

€ Giurisprudenza

Tar Umbria - Sezione I - Sentenza 13
maggio-15 giugno 2015 n. 289

IL COMMENTO

Davide Ponte

Una controversia inquadrabile in un modello che spesso occupa le aule di giustizia amministrativa, scaturita da un classico caso di esclusione da gara d'appalto per mancanza di un requisito richiesto dal bando, costituisce l'occasione per il Tar perugino di fare alcune interessanti precisazioni, tali peraltro - almeno in apparenza - da (de)limitare l'operatività della semplificazione, miraggio della normativa amministrativa degli ultimi decenni.

L'interesse della decisione

Invero, a un estremo formalismo tradizionale in materia di cause di esclusione e di regolarità dei plichi, si è nel tempo affacciato un atteggiamento diverso, sia a livello normativo (articolo 46 comma 1-bis del codice appalti) che giurisprudenziale (in tema di articolo 38), teso a circoscrivere le ipotesi di esclusione e, soprattutto, a cercare di dare un po' più di certezza agli operatori di uno dei più delicati settori di economia pubblica (e non occorre essere Keynesiani per comprenderne l'importanza, specie in una contingenza di crisi permanente).

Peraltro, a fronte di approcci improntati a un marcato sostanzialismo, come in tema di possesso effettivo dei requisiti - a pre-

SOCIETÀ E IMPRESE

L'esclusione dalla gara non va preceduta da un contraddittorio

A un estremo formalismo tradizionale in materia di cause di esclusione e di regolarità dei plichi, si è nel tempo affacciato un atteggiamento diverso, sia a livello normativo che giurisprudenziale, teso a circoscrivere le ipotesi di esclusione e, soprattutto, a cercare di dare un po' più di certezza agli operatori di uno dei più delicati settori di economia pubblica.

scindere dalla correttezza formale delle relative dichiarazioni - alcune volte in giurisprudenza si individuano delle pronunce che, sotto le vesti di un approccio più formale, provano a dettare i limiti di operatività a istituti asseritamente dotati di virtù semplificatorie.

E nel caso della sentenza in esame il limite viene individuato, con un'analisi chiara come spesso accade nelle pronunce del Tar umbro, nella lettera della disciplina legislativa. Invero, spesso - e sempre di più negli ultimi anni, caratterizzati dal profluvio di legislazione, spesso sotto forma di decretazione d'urgenza che in quanto tale sconta difetti dettati anche dalla fretta - accade che l'obiettivo di semplificazione si perda nell'eccesso di normazione: sia a cagione della pluralità di interventi normativi, sia in ragione della scarsa qualità dello stesso.

Il caso in esame ne costituisce un interessante esempio. E purtroppo la nuova impresa si trova a pagarne le conseguenze (e gli assurdi livelli di costo del contributo unificato dovuto per il contenzioso

in materia di appalti elidono gran parte dei benefici della compensazione) perdendo l'aggiudicazione ottenuta.

Per inciso merita altresì evidenziare, ai fondamentali fini di verifica della rapidità dei giudizi, come la controversia, avente a oggetto decisioni amministrative di dicembre 2014, sia stata definita nel termine di sei mesi.

La fattispecie controversa

Un breve riassunto della vicenda contenziosa è utile al fine di comprendere sia la soluzione fatta propria dalla sentenza, sia gli effetti per l'impresa interessata.

L'impresa ricorrente partecipava alla gara (svoltasi mediante asta pubblica) per l'affidamento della concessione in uso e gestione di porzioni di immobili comunali facenti parte della biblioteca comunale, da destinare a servizio bar-caffetteria. Il bando di gara prevedeva, oltre alla necessità dell'iscrizione al registro delle imprese in capo alle partecipanti, che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta in favore dell'offerta più vantag-

giosa, a condizione che il canone concessorio annuo offerto fosse migliore o comunque pari a quello a base d'asta. La ricorrente, presentando un'offerta di oltre il doppio la base, veniva dichiarata aggiudicataria provvisoria.

Peraltro, successivamente alle verifiche documentali, la stessa impresa veniva esclusa dalla gara, perché non in possesso dell'iscrizione al registro delle imprese alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, requisito espressamente previsto dal bando. Veniva quindi disposta l'aggiudicazione in favore della seconda classificata.

Avverso tale esclusione la ditta presentava ricorso al giudice amministrativo locale, contestando in specie la presunta carenza dell'iscrizione nel registro delle imprese, in specie in quanto aveva presentato tempestivamente la cosiddetta comunicazione unica, secondo il modello introdotto dall'articolo 9 del Dl n. 7 del 2007, rispetto al quale pertanto, la successiva formale iscrizione nel registro costituisce un mero adempimento formale, privo di valenza costitutiva. Venivano altresì dedotte altre censure connesse alla disciplina del codice dei contratti pubblici.

Con la pronuncia in esame, resa nella forma (ma non nella sostanza) della sentenza in forma semplificata, il Tar umbro respingeva il ricorso, sulla scorta dei principi riassunti nelle massime di cui in epigrafe. In particolare, non è stata condivisa la qualificazione della comunicazione unica, che viene a essere distinta dal modello della scia, sulla scorta del dato letterale della stessa normativa invocata da parte ricorrente.

Il rilievo dell'iscrizione nel registro delle imprese

Punto centrale della controversia è il requisito, richiesto dal bando di gara, del possesso dell'iscrizione nel registro delle imprese.

È evidente come nel caso *de quo* il giudice amministrativo ne venga a conoscere in termini di questione incidentale, atteso che, al-

Non è stata condivisa la qualificazione della comunicazione unica, che viene a essere distinta dal modello della Scia

trimenti, in linea generale la controversia diretta a far accertare i presupposti per l'iscrizione nel registro delle imprese appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche ad esempio laddove la fase procedimentale attenga agli aspetti tributari della procedura di iscrizione (in termini Tar Lombardia sezione III, 4 aprile 2014 n. 892).

Sempre in termini di inquadramento, occorre individuare la finalità che può stare alla base della richiesta di iscrizione in questione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

In proposito la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare come il "Registro delle imprese" operi a garanzia della conoscibilità dei fatti societari e imprenditoriali che possono incidere sulle relazioni tra le imprese stesse e i terzi e, in questo senso, l'esigenza di collegare il procedimento (ad esempio) di rilascio di una concessione di bene o utilità pubblica

al permanente possesso del requisito dell'iscrizione al registro assolve all'esigenza - propria della trasparenza dell'azione amministrativa - di consentire il giusto collegamento tra la concessione del bene pubblico e l'identificazione, anche da parte dei terzi durante tutta la durata del procedimento amministrativo, della richiedente aspirante titolare della concessione stessa, nonché l'esigenza, altrettanto rilevante, di garantire alla Pa procedente il permanere del possesso in capo alla richiedente dei requisiti necessari all'esercizio delle attività economiche a cui servizio il bene è richiesto in concessione (ad esempio Tar Reggio Calabria 28 agosto 2013 n. 513).

Nella fattispecie

Nel caso *de quo* l'iscrizione, essendo richiesta come requisito a pena di esclusione dal bando, ha comportato l'esclusione per asserita mancanza dello stesso al momento rilevante ai fini di gara (il termine di presentazione delle offerte).

Ed è su questo punto che è emerso uno iato, affrontato di petto dal Collegio umbro, fra il procedimento di iscrizione e i principi generali di cui all'istituto della Scia (segnalazione certificata di inizio attività), che come noto - sulla spinta della volontà di un'ulteriore accelerazione semplificatoria - ha preso il posto della Dia (denuncia inizio attività).

Orbene, la Scia, istituto disciplinato come generale dall'articolo 19 della legge 241 del 1990 - ma anche la sentenza in esame evidenzia ancora una volta come tale generalità sia rimasta nelle intenzioni del legislatore - consente

l'immediato avvio dell'attività - e dei relativi effetti - con la presentazione della segnalazione.

Diversamente, secondo la sentenza in esame, ai fini della conclusione del procedimento di iscrizione al registro di imprese la comunicazione della ditta, seppure prevista - e disciplinata anche in relazione alla ricevuta rilasciata alla stessa impresa - non è in grado di sortire gli stessi effetti, dovendo attendersi l'esito positivo, in specie in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge.

Viene in definitiva ribaltata la logica generale e acceleratoria degli istituti tanto sbandierati, *in primis* ora proprio la Scia. E tale esito viene giustificato sulla scorta del dato letterale della norma di specie (articolo 9) che, pur disciplinando in dettaglio la comunicazione e i relativi effetti, chiarisce al contempo che tale effettività è comunque subordinata alla sussistenza dei presupposti di legge. Secondo il Tar, quindi, se la disciplina della comunicazione unica è certamente più semplice, meno presidiata, dal punto di vista procedimentale, rispetto alla Scia, comunque non consente l'immediato inizio dell'attività, che risulta comunque subordinato alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge, non essendo dunque ascrivibile all'ambito della liberalizzazione sostanziale.

Se per un verso tale conclusione andrebbe ulteriormente verificata, in specie a fronte di un ulteriore inciso della norma del 2007 che, espressamente, riconosce alla ricevuta, rilasciata subito dopo la comunicazione, la natura di «titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale», per un altro verso il Tar ha valorizzato, nell'ot-

tica formale delle regole di gara a tutela - fra gli altri principi - della *par condicio* - la successiva precisazione della norma, «ove sussistono i presupposti di legge».

Risulta quindi confermato un dato. La norma dell'articolo 19 della legge n. 241 ripete ormai da anni (e nelle varie formulazioni che si sono susseguite) la genera-

Valorizzata, nell'ottica della tutela della par condicio, la precisazione della norma, "ove sussistano i presupposti di legge"

lità dell'istituto (di asserita semplificazione, non certo di liberalizzazione che presupporrebbe la totale assenza di intervento pubblico), quello che ora consente l'avvio immediato dell'attività. Tale generalità viene però poi minata sia dalla giurisprudenza, come nella specie, sia dallo stesso legislatore che continua a dettare norme di dettaglio, spesso in sede di decretazione d'urgenza, quindi senza adeguate verifiche preliminari di compatibilità anche rispetto all'ordinamento vigente. Nel caso *de quo* la contraddizione è evidente nello stesso comma 3 dell'articolo 9 applicato.

In generale, ci si dovrebbe porre il quesito se anche tali regole di semplificazione contenute nella legge n. 241 del 1990, al pari dell'obbligo di motivazione e del rispetto delle garanzie partecipative, possano beneficiare del principio del cosiddetto minimo garantito; cioè, nel senso che le norme speciali possano dettare solo ulte-

riori tutele al privato coinvolto dall'agire pubblico, non potendo scendere al di sotto di quanto stabilito dalla legge generale sul procedimento. Per gli altri obblighi (motivazione e partecipazione) la stessa Consulta è giunta a riconoscere un fondamento costituzionale; per i principi di semplificazione per ora si è limitata a qualificarli come livelli minimi essenziali, di competenza quindi del legislatore statale. Per il passo ulteriore il cammino non pare eccessivamente lungo.

Negli orientamenti giurisprudenziali

Nella specie la soluzione formale del Tar viene giustificata a fronte del rigore formale che sta alla base alle regole di gara, nei termini già sopra evidenziati.

Peraltro, in giurisprudenza, anche in linea generale sul tema dell'iscrizione al registro delle imprese, si sono spesso affacciati orientamenti opposti, più o meno rigorosi.

Nella prima direzione, si inseriscono alcune ricadute dell'orientamento, a tenore del quale l'iscrizione nel registro delle imprese delle relative delibere (ad esempio di una delibera di modifica dell'atto costitutivo di una società per azioni, Tar Campania, Napoli, 9 aprile 2014 n. 2028) non costituisce una ipotesi di pubblicità dichiarativa, soggetta al regime dell'opponibilità, ma di un caso di pubblicità costitutiva regolato dall'articolo 2436 del Cc per il quale l'iscrizione nel registro delle imprese è elemento perfezionativo della stessa efficacia giuridica dell'atto. In applicazione di tale principio è stato ad esempio ritenuto che il termine di cinque giorni

previsto dall'articolo 11, comma 8, del Dpr n. 581 del 1995, previgente disciplina procedimentale e attuativa in materia, fosse un mero termine procedimentale di carattere ordinatorio, al cui spirare la legge non riconnette affatto il consolidarsi dell'iscrizione per silenzio-assenso.

Nella seconda direzione, sulla scorta di una opposta qualificazione della pubblicità, come avvenute efficacia dichiarativa e non costitutiva (pur se in relazione ad atti societari diversi), altra giurisprudenza (cfr. ad esempio Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Siciliana 13 dicembre 2013 n. 937), reputa che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2383, comma 4, 2385, comma 3, e 2193 del Cc, l'iscrizione nel registro delle imprese della nomina e della cessazione degli organi societari, che l'avvicendamento degli organi sociali sia valido ed efficace sin dal momento dell'adozione della delibera dell'assemblea; ciò determina il momento in cui l'evento societario diviene opponibile ai terzi di buona fede, quale va considerata all'epoca della presentazione dell'offerta la stazione appaltante, rendendo possibile controllare, usando l'ordinaria diligenza, l'esistenza dell'altrui potere rappresentativo e così inapplicabile il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento, che trae origine da un'incolpevole aspettativa del terzo di fronte a una situazione ragionevolmente attendibile, anche se non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue manifestazioni esteriori.

Parimenti meno rigorosa, in termini di formalità, risulta quel-

l'opinione per cui, più in generale, alla stregua del principio di libertà di iniziativa economica, non appare possibile attribuire all'iscrizione amministrativa al registro delle imprese un valore costitutivo circa l'esistenza di una società già regolarmente costituita ai sensi del Cc, con la conseguente possibilità di regolarizzazione in corso

**La soluzione del Tar
viene giustificata
a fronte del rigore formale
che sta alla base
delle regole di gara**

di gara (ad esempio Tar Lazio sezione I, 8 maggio 2014 n. 4802). Tale indicazione di principio appare invero diametralmente opposta a quella derivante dalla soluzione prescelta dalla sentenza in esame.

In termini intermedi, e ulteriormente indicativa dei rischi dell'incertezza derivante da orientamenti diversi, altra giurisprudenza (Consiglio di Stato sezione VI, 26 settembre 2011 n. 5358) ha statuito che, in caso di carattere di gara informale attribuito alla procedura, legittimamente l'aggiudicataria viene ammessa a produrre il certificato di iscrizione al registro delle imprese dopo l'aggiudicazione provvisoria, ma prima dell'aggiudicazione definitiva.

Nella medesima ottica sostanzialista e di semplificazione, anche a prescindere dal dato letterale impreciso, si muove altra giurisprudenza, espressamente richiamata dalla stessa sentenza in esame al fine di escluderne co-

munque l'applicazione. Secondo tale opinione, pur se affermata ai diversi fini dell'ottenimento dei finanziamenti previsti nel settore dell'agriturismo, la prescritta iscrizione nel registro della competente Camera di commercio deve interpretarsi in senso conforme rispetto all'articolo 9 (Dl n. 7 del 2007, convertito dalla legge n. 40 del 2007). Tale disposizione viene letta quindi in termini finalistici, come volta a semplificare gli adempimenti per le imprese, alla quale, pertanto, deve essere dato il significato per cui la comunicazione dell'impresa alla Cciaa, ove non smentita dal diniego di iscrizione, anticipa a ogni effetto l'iscrizione stessa, in modo tale che, ove il bando di gara richieda l'iscrizione e il soggetto destinatario del finanziamento abbia comunicato i propri dati all'ente preposto ai fini dell'iscrizione, l'iscrizione retroagisce al momento di detta comunicazione, dato che, diversamente opinando, si lascerebbe alla variabilità dei tempi tecnici utilizzati per le verifiche l'eventuale ammissibilità a finanziamento di soggetti imprenditoriali, in ipotesi aventi tutti i requisiti per esserne destinatari. Analogo ragionamento potrebbe estendersi in ordine ai requisiti per l'aggiudicazione.

I requisiti previsti dal bando

Peraltro, stante la materia in cui l'iscrizione è venuta in rilievo nel caso in esame, potrebbe porsi un ulteriore problema di verifica della correttezza del requisito richiesto, in specie rispetto all'effetto di esclusione dalla gara.

Infatti, l'articolo 46 comma 1-bis del codice appalti, introdotto nel 2011 a fini di dichiarata guerra al

formalismo e al proliferare di cause di esclusione, statuisce quanto segue: «La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle».

Come già evidenziato in dottrina, il comma 1-bis predetto - al pari delle recenti integrazioni all'articolo 38, introdotte dal Dl n. 90 del 2014, cosiddetto sblocca Italia - ha inteso rimettere alla sola fonte normativa la competenza a individuare cause di non ammissione a procedure di gara, residuando in capo alle stazioni appaltanti un'attività di stretta interpretazione di siffatte ipotesi, o comunque di mera ricognizione delle medesime. La norma, poi, colloca il proprio ambito applicativo nel principio del *favor participationis*, perseguendo parallelamente l'intento di tutelare il principio di derivazione comunitaria della concorrenza e quello più pragmatico di ridurre il contenziioso in materia di appalti.

La rilevanza della norma appena richiamata emerge altresì dal

rigore della disciplina: infatti la violazione in tema di cause di esclusione da parte della stazione appaltante viene sanzionata con la più grave forma di invalidità, la nullità. Da ciò ne consegue, secondo la giurisprudenza più attenta agli effetti di tale disposizione, che le cause non consentite sono automaticamente inefficaci e

**La norma colloca
il proprio ambito
applicativo
nel principio
del favor participationis**

vanno disapplicate dalla stazione appaltante, senza necessità di annullamento giurisdizionale.

Nel caso *de quo* avrebbe potuto pertanto porsi la questione della eventuale nullità della clausola dettata a pena di esclusione, e applicata dalla stazione appaltante con l'esclusione impugnata; nullità in astratto rilevabile d'ufficio secondo la disciplina di cui all'articolo 21-septies della legge 241/1990.

Pertanto, neppure una norma di intento così palese come l'articolo 46 comma 1-bis risulta scevra dai rischi derivanti dalla formulazione della *lex specialis*, come nel caso in cui le regole di gara approfondiscano o intendano attuare norme di legge. A titolo esemplificativo, può richiamarsi il caso in cui il bando specifichi una previsione dello stesso articolo 38 (Consiglio di Stato 25 febbraio 2015 n. 943): «Non può essere considerata nulla, con riferimento al principio di tassatività delle

cause di esclusione dalle gare pubbliche di appalto di cui all'art. 46 comma 1-bis, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, la clausola di un bando di gara, nella parte in cui impone ai concorrenti, a pena di esclusione, di dichiarare di non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici negli ultimi tre anni per inadempimento contrattuale e di non aver subito revoche di aggiudicazione per mancata esecuzione di contratti essendo essa conforme al dettato di cui all'art. 38 lett. f), cit. d.lg. n. 163 del 2006 e anzi, rispetto a questo ultimo, più restrittiva, atteso che richiama solo le inadempienze contrattuali con gli enti pubblici».

Brevi considerazioni finali

In conclusione, nel caso *de quo* il giudice amministrativo ha attribuito rilevanza primaria al requisito dell'iscrizione del registro delle imprese, secondo il procedimento - e gli effetti, anche temporali - dettati letteralmente da una norma di legge. Tale norma, di non felicissima formulazione, appare in astratto suscettibile di opzione ermeneutica opposta: nel caso di specie ha prevalso la salvezza dell'attività amministrativa della stazione appaltante, basata sulla lettera della norma. La semplificazione burocratica presuppone quindi una semplificazione normativa che, al di là del messaggio dei passati roghi di gazzette ufficiali, non potrà che passare attraverso un miglioramento nella redazione delle norme. A quest'ultimo proposito, il rallentamento nell'eccesso di decretazione d'urgenza costituisce un elemento - almeno questo - di speranza per il futuro. ●

Sicurezza. Rapporto Inail 2014: gli incidenti mortali dimezzati nel decennio, 662 contro i 1.278 del 2004

Infortuni sul lavoro in diminuzione

ROMA

La tendenza al calo degli infortuni sul lavoro prosegue con una forte riduzione soprattutto per quelli mortali, dimezzati negli ultimi 10 anni. È quanto emerge dal Rapporto annuale Inail presentato ieri a Roma. Gli incidenti mortali accertati nel 2014 sono stati 662 contro i 1.278 del 2004 comunicati dall'Inail nel 2005. Gli infortuni totali sono stati 437 mila (-6,3% sul 2013).

Dei 662 infortuni mortali - si legge nel Rapporto Inail - per oltre la metà (il 54%) «fuori dall'azienda». Quelli riconosciuti "in occasione di lavoro", infatti, sono stati 492 (170 quelli in itinere), ma tra questi 188 con mezzo di trasporto (solo 304 senza mezzo di trasporto). Rispetto al 2013 si è registrata una riduzione del 6,7% mentre sul 2010 (997 morti sul lavoro accertate) la riduzione è stata del 33,6 per cento. Gli infortuni mortali nell'industria e nei servizi sono stati 559 mentre quelli in agricoltura sono stati 95, 8 quelli per

conto dello Stato. Gli infortuni complessivi accertati sono stati 437 mila (663 mila le denunce), il 18% dei quali fuori dall'azienda (ovvero con mezzo di trasporto o in itinere). Il calo sul 2013 è stato del 6,3% mentre rispetto al 2010 si è registrata una diminuzione del 27 per cento.

LE STRATEGIE

Il presidente dell'Istituto: avviato un censimento sui dipendenti assicurati
Il ministro Poletti: la situazione va migliorando

Gli infortuni sul lavoro hanno causato circa 11 milioni di giornate di inabilità con costo a carico dell'Inail. In media le giornate di inabilità sono state 82 per gli infortuni che hanno causato meno di 20 giorni in assenza di menomazione. Le denunce di malattia professionale so-

no in controtendenza rispetto agli infortuni: nel 2014 ne sono state denunciate 57.391 (per 43 mila soggetti coinvolti) con un aumento del 10,7% sul 2013 e del 33% sul 2010. Nell'anno sono state riconosciute come malattie professionali solo il 35% delle denunce (il 40% dei soggetti coinvolti ha avuto la certificazione di malattia professionale). Le morti per malattia professionale sono state 1.488 (-26% sul 2010) ma l'85% dei decessi risulta tra gli over 74 anni.

«È stato avviato, in fase sperimentale, il censimento dei lavoratori assicurati, per poter calcolare in modo adeguato l'indice di sinistrità (numero di infortuni normalizzato con il periodo di esposizione al rischio)», interviene il presidente dell'Inail, Massimo De Felice: «Sono stati censiti (per testa) - spiega - gli artigiani autonomi, i lavoratori parasubordinati, i lavoratori interinali. L'andamento della serie storica (quinquennale) mostra valori compresi tra il 2% e l'1,5% per gli artigiani,

intorno allo 0,3% per i lavoratori parasubordinati, tra il 3,9% e il 3,2% per gli "interinali": anche gli indici (sui macro-raggruppamenti) hanno quindi tendenza decrescente». «Se non abbiamo una cultura della sicurezza non ce la faremo a vincere la sfida della sicurezza sul lavoro», aggiunge il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti: «I risultati sulla salute e la sicurezza sono l'esito del comportamento di moltissimi soggetti, dall'Inail, alle imprese, ai lavoratori». La situazione, secondo il ministro, «va migliorando», ma «fino a quando avremo anche un solo incidente avremo qualcosa da fare».

Nel 2014 l'Inail ha registrato entrate di competenza per 9,586 miliardi (-5,5% rispetto al 2013) e uscite di competenza per 9,109 miliardi (con prestazioni istituzionali in calo del 2,1% sul 2013). Il risultato finanziario positivo per 477 milioni è in diminuzione del 36 per cento.

R.I.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La fabbrica dell'innovazione

RICCARDO LUNA

FRATELLI d'Italia, l'Italia s'è desta. Magari non ha più l'Elmo di Scipio del nostro inno nazionale, ma ha riscoperto un'arma formidabile. L'innovazione. La voglia, concreta, paziente, di cambiare il mondo e renderlo un posto migliore. Come? Con la scienza, la tecnologia, la rete, la cultura della condivisione della conoscenza e quella del rischio. Questo paese esiste, è sempre esistito, ma prima era fatto di persone che lavoravano in silenzio e senza riflettori. Geni isolati e un po' anche dimenticati. Adesso sta diventando un movimento fatto di scienziati, ricercatori, cervelli in fuga e cervelli di ritorno, startupper e inventori. Giovani, giovanissimi a volte, ma anche meravigliosi ottantenni che sanno ancora indicare benissimo la giusta rotta verso il futuro che vogliamo. Sono tanti, hanno delle storie bellissime e hanno deciso che è il momento di raccontarsi. Non per vanità, ma per darci una speranza. Si può fare. Anche qui, anche adesso.

Sono stati loro i protagonisti di The Innovation Game, un web-show andato in onda tutti i mercoledì sera su Repubblica.it per 15 settimane, dal 1 aprile all'8 luglio. Era un esperimento, un figlio diretto del


Next, lo spettacolo teatrale che va in scena ogni volta che si fa una Repubblica delle Idee dal 2012. Era un esperimento portare gli innovatori in prima serata: ci saranno abbastanza storie? E ci sarà qualcuno che vorrà ascoltarle? Era un esperimento ed è diventata una festa continua. Una carrellata di emozioni, come nel video finale che raccoglie le "formule dell'innovazione" di alcuni degli ospiti. Federico Faggin, inventore del primo microchip: «Innovazione è rompere con qualcosa che si è sempre fatto e andare in una direzione nuova. E quindi comporta rischi e paura e richiede tre cose: coraggio, coraggio e coraggio». Sa-

Un ruolo sorprendente lo hanno recitato gli studenti con un gioco a eliminazione diretta

mantha Cristoforetti, intervenuta mentre era a 400 chilometri di altezza a bordo della Stazione spaziale internazionale: «Innovazione è vedere un problema non come un ostacolo, una difficoltà, un muro che ci impedisce di andare oltre, ma come una occasione meravigliosa per inventare qualcosa di nuovo e risolvere un problema». Roberto Saviano, dopo aver perorato la causa della banda larga per riscattare il Sud: «Rischiare, perdere soldi e poi vincere. I tre passaggi sono assolutamente questi». Stefano Mosconi, che a Helsinki guida una startup nata sulle cene-

ri della Nokia: «Devi condividere le tue idee, non avere paura che te le rubino, si cresce così». Giusi Nicolini, sindaco di Lampedusa, in prima fila nell'accoglienza dei migranti: «Innovazione è vedersi assieme agli altri». Francesco Tombesi, giovane astrofisico della Nasa in copertina su *Nature*: «Vedere sempre, in ogni momento, la possibilità di modificare un prodotto o un servizio per farlo meglio». La scienziata Sandra Savaglio, storica copertina di *Ti-me* dieci anni fa come simbolo dei cervelli in fuga, appena tornata nella sua Calabria per guidare un laboratorio di ricercatrici: «Dico solo tre parole: giovani, donne, sud. Si può fare. Lo sto facendo».

Sentite la potenza di queste parole? Chi è davvero oggi l'innovatore lo ha detto però meglio di tutti il professor Umberto Veronesi e se la sua dichiarazione ha toccato un record di condivisioni sul web un motivo ci sarà: «Il vero innovatore è un gran rompiscatole non gli va bene niente deve cambiare le regole, deve cambiare le abitudini, deve rifare un'organizzazione e noi spesso non siamo preparati». Un rompiscatole che non si ferma mai, perché sta inseguendo un sogno. Roberto Cingolani, direttore scientifico dell'Istituto italiano di tecnologia: «Sette giorni su sette, ventiquattro ore su ventiquattro, chi fa innovazione sa che non c'è scorciatoia alla fatica». E sa che avrà comunque bisogno di un pizzico di fortuna perché «tutte le scoperte scientifiche sono avvenute in modo totalmente inaspettato, nessu-



na esclusa (Antonino Zichichi dixit)».

In questo viaggio nel futuro un ruolo sorprendente lo hanno recitato gli studenti. Quelli che stanno ancora sui banchi di scuola. Per intercettare un aspetto nuovo di questa onda di startupper che ormai ha toccato quasi quota 4000 nuove aziende innovative nel registro del Ministero dello Sviluppo Economico, abbiamo chiesto agli under 21 se loro avessero una idea nuova per risolvere un problema. Anche questa era una scommessa: chiedere a una generazione descritta come apatica, svogliata, disillusa, di mettersi in gioco. Partire

Tra i progetti un sistema di bonifica per il porto inquinato e un prototipo per riciclare l'olio fritto

da una idea, creare un team, realizzare un prototipo, trovare i primi soldi e fare un'azienda. Il tutto in meno di quattro mesi. Attraverso un gioco, ad eliminazione diretta.

Era una scommessa e i ragazzi l'hanno stravinta: nel giro di pochi giorni sono arrivati un centinaio di video di candidatura, ne abbiamo scelti sedici e lì è iniziata la gara. Più che una gara un percorso di crescita: come si fa una app? Come un sito? Come si lancia una campagna di crowdfunding? Sono stati sorprendenti, i concorrenti, non solo nella esecuzione, ma nella visione: un team di studenti di Brindisi ha ideato un si-

stema per bonificare il porto inquinato; dei ragazzi in Sardegna vogliono fare un prototipo che ricicla l'olio delle patatine fritte per farne mille altre cose utili; dagli pneumatici abbandonati nella Terra dei Fuochi è uscito fuori un oggetto bellissimo per coprire e proteggere le nostre valigie (ha già trovato un partner per produrlo). Ha vinto il progetto di una ventina di studenti bergamaschi, un volante anti colpo di sonno che presto potremmo vedere in commercio. Ma ha vinto soprattutto un'altra idea di Italia: un paese vivo, che crede nel futuro perché se lo sta costruendo ogni giorno. Non è una sfida fa-

cile in un paese che nell'innovazione continua a credere troppo poco. E questa non è facile lamentela: lo dicono gli investimenti in banda larga di internet, nella ricerca, la difficoltà nel fare quasi tutto "persino comprare una penna in un laboratorio", come è stato detto. Non è una sfida facile, ma queste persone la stanno vincendo anche per noi. Perché come ci ha ricordato Vint Cerf, il padre di Internet, «l'innovazione richiede soprattutto pazienza e tenacia. Ci vuole tempo, ma non mollate mai». Alla fine i buoni vincono. Se ci crediamo, non è un film.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



THE INNOVATION GAME

Il game show dell'innovazione condotto da Riccardo Luna che in 15 puntate ha intervistato 60 innovatori e ha portato in rete la prima sfida per startup under 21

HELIOS, VOLANTE ANTI-SONNO

Il progetto che ha vinto nella gara tra startup under 21: un dispositivo che registra la diminuzione della pressione sul volante di Mirko Tribbia di Seriate, Bg


NEVER ALONE, APP PER LE DONNE

Secondo posto all'app che geolocalizza le donne vittime di violenza, permettendo di aiutarle: pensata dal sedicenne Leonardo Falanga, di Nocera Inferiore

K-BRING, SOCIALREALE

Terzo posto a K-Bring, idea di Pierpaolo Minà, studente di Termini Imerese: un social "real" network. Dal virtuale si passa al reale, con incontri faccia a faccia

C'è un'altra Italia, un movimento fatto di scienziati, ricercatori, cervelli in fuga e di ritorno, startupper, giovani e ottantenni che con le loro idee ci indicano la rotta verso il futuro. Sono stati loro i protagonisti di The innovation game, il web show andato in onda su Repubblica.it. Ecco le loro storie



Il Cds: per aprire un lido non basta la Scia

L'aver ottenuto la concessione demaniale non è presupposto sufficiente per iniziare l'attività con una Scia; ciò in quanto la tutela delle coste è di competenza della Soprintendenza che deve pronunciarsi prioritariamente in merito alle caratteristiche delle strutture utilizzate. Lo ha stabilito il Consiglio di stato, Sezione VI, con la sentenza 3397 depositata l'8 luglio 2015. La Sezione ha ritenuto legittima la decisione del Comune di Napoli che, dapprima ha revocato gli effetti della Scia e poi ha disposto il divieto di esercizio dell'attività di stabilimento balneare, ritenendo inapplicabile alla fattispecie l'istituto di semplificazione, venendo in gioco valutazioni afferenti profili paesaggistici e ambientali oltre che di tutela della sicurezza pubblica. Non è stata, in pratica, accolta la tesi che i profili di rilevanza paesaggistica sarebbero già stati valutati a monte dall'autorità demaniale in occasione del rilascio della concessione per finalità turistico ricreative. Il Collegio ha motivato la sua decisione tenendo conto, in sostanza, di due questioni. La prima perché la competenza ad esprimere la valutazione di compatibilità delle opere funzionali allo stabilimento balneare con il regime proprio del vincolo paesaggistico cui è collegato l'uso del bene demaniale non spetta all'autorità demaniale ma, in quanto espressione specifica della funzione pubblica di tutela paesaggistica, alla competente Amministrazione per i beni culturali. Inoltre, perché l'autorità demaniale non

potrebbe, in ogni caso, svolgere ex ante una valutazione di compatibilità paesaggistica degli interventi in carenza di concreti elaborati progettuali che descrivano dettagliatamente le opere strumentali all'esercizio dello stabilimento balneare, che non hanno una conformazione identica in ogni fattispecie concreta. In pratica, per quanto possa trattarsi di opere amovibili a carattere stagionale, nondimeno l'autorità competente a pronunciarsi sulla loro compatibilità con il vincolo paesaggistico che grava sulla fascia costiera, ai sensi dell'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non può che essere la competente Soprintendenza, la quale, come aveva già osservato il giudice di primo grado, non era mai stata coinvolta nel procedimento funzionale alla formazione del titolo per l'esercizio dello stabilimento balneare. Peraltro, ha anche affermato la Sezione, il rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 80 del Tulp, presuppone la verifica della solidità e della sicurezza degli edifici e l'esistenza di uscite pienamente adatte allo sgombero. Da ciò ne consegue che il titolo autorizzatorio non poteva essere surrogato dalla Scia, fermo restando che la pubblica sicurezza è esclusa dal perimetro applicativo dell'articolo 19 della legge 241 del 1990 e non è applicabile ai casi in cui è necessaria la valutazione di interessi sensibili quali l'ambiente e il paesaggio, in ordine ai quali è richiesto un particolare schema procedimentale.

Marilisa Bombi



Libero scambio / 2. Convegno Aspen a Expo

Un'opportunità per tornare centrali sui mercati

MILANO

Il Ttip? «È un'occasione. A patto che siano rispettati alcuni principi cardine». Il ministro dell'Agricoltura, Maurizio Martina, intervenendo ieri ad un evento in Expo organizzato da Aspen Institute, dedicato alla "Sicurezza alimentare", sottolinea che «le norme di sicurezza alimentare e la tutela delle Igp sono priorità assolute. Ma nessun trattato commerciale potrà mai modificare i regolamenti Ue a tutela dei consumatori». Una linea confermata dalle "raccomandazioni" dell'Europarlamento. Che non sono vincolanti, ma qualunque testo di intesa tra negoziatori, per poter entrare in vigore, dovrà comunque essere ratificato da Strasburgo. Anzi, proprio all'interno dell'accordo, bisogna «chiedersi - ha concluso Martina - come costruire modelli di sviluppo sostenibili, come tutelare il reddito dei produttori, in particolare di quelli medio-piccoli, ma anche dar loro gli strumenti per renderli ancor più protagonisti del commercio mondiale che non è prerogativa solo delle grandi imprese».

Tra gli addetti ai lavori, il sì a larga maggioranza dell'Europarlamento dovrebbe imprimere un'accelerazione ai negoziati, da parte europea, mentre il recente sì (dopo molte polemiche) anche del Congresso Usa al cosiddetto "fast track", (che dà al presidente americano un ampio margine di negoziazione in materia di trattati commerciali e lascia al Congresso solo il potere di approvare o respingere il testo finale, senza possibilità di emendarlo).

«Ogni giorno - ha aggiunto Paolo De Castro, europarlamentare Pd e componente della commissione Agricoltura del

Parlamento Ue - Usa e Ue si scambiano 2 miliardi di euro di beni e servizi. Per l'Europa essere tra i protagonisti che fisseranno gli standard del commercio internazionale, dall'auto all'energia, è, con questo accordo, una opportunità unica. Anche perché, piaccia o no, il mondo non si ferma. Il primo produttore di carne suina in Usa non è americano, è cinese. Così come il primo grande esportatore di soia in Brasile. Il resto del mondo affitta milioni di ettari in Afri-

LA «FINESTRA» DEL 2016

Il voto favorevole del Parlamento Ue, assieme a quello sul «fast track» del Congresso Usa, potrebbe accelerare le trattative


ca. Col Ttip la Ue ha una possibilità che non può sprecare».

Secondo Jean Luc Demarty, responsabile della Direzione generale Trade della Commissione, «entro il 2016 dovremmo avere un testo con tutti gli elementi sul tavolo e, con buona volontà politica, c'è la possibilità di chiudere entro la fine del 2016.»

«Sono cautamente ottimista - ha affermato l'ambasciatore Usa a Bruxelles, Anthony Luzzatto Gardner - perché vedo condizioni migliori adesso rispetto anche solo a pochi mesi fa. Negli Usa il dibattito si concentra sugli standard di sicurezza, che anche per noi sono una priorità. Se non si arrivasse ad alcun accordo - ha concluso Gardner - sarebbe un drammatico autogol geopolitico oltre che economico».

L. Ca

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Libero scambio / 1. Con 436 a favore e 241 no e 32 astenuti, l'Europarlamento approva le linee al negoziato

Ttip, da Strasburgo sì con paletti

Giudici indipendenti e appello nelle liti Stato-privato e Ogm vietati

Laura Cavestri

Si dell'Europarlamento a negoziare con gli Usa la creazione di una gigantesca area di libero scambio, ma senza compromettere gli standard di sicurezza alimentare europei, né tribunali privati. Le "liti" tra Stati multinazionali dovranno essere regolate da organismi pubblici. Il Parlamento - a Strasburgo in seduta plenaria - ha approvato, mercoledì, le proprie raccomandazioni per i negoziatori della Commissione Ue sul Ttip (l'accordo di libero scambio su commercio e investimenti fra Ue e Stati Uniti in corso di negoziazione). Il testo è stato approvato dall'Aula con 436 voti favorevoli, 241 voti contrari e 32 astensioni. Un lungo e paziente lavoro di "cesello" portato avanti da Bernd Lange, presidente della commissione europarlamentare "Commercio Internazionale", che aveva il compito di produrre, sul tema del Ttip, un testo di sintesi. Il compromesso tra i gruppi politici, dopo settimane di discussioni laceranti, di "stop and go", di voti rinviati (l'Aula di Strasburgo avrebbe dovuto esprimersi un mese fa), prevede che per gli strumenti di risoluzione delle controversie investitore-Stato, un nuovo sistema giudiziario sostituisca l'attuale, che si basa sull'arbitrato privato ed è comune negli accordi commerciali esistenti.

Liti investitore-Stato (Isds)

Una nuova formula afferma che «il sistema Isds sarà rimpiazzato da un nuovo sistema per risolvere le dispute tra investitori e Stato che sia soggetto ai principi democratici», e che assicurati «che potenziali casi siano trattati in maniera trasparente in udienze pubbliche da giudici professionisti e indipendenti», un sistema che includa «un meccanismo di appello in cui sia assicurata la consistenza delle decisioni giuridiche, sia rispettata la giurisdizione delle Corti Ue e di quelle degli Stati

membri e dove gli interessi privati non possano minare gli obiettivi delle politiche pubbliche».

Igp e Ogm

Gli eurodeputati chiedono alla Commissione di assicurarsi che il Ttip garantisca «il pieno riconoscimento e una forte protezione giuridica» delle indicazioni geografiche dell'Unione. L'obiettivo deve essere sopprimere tutti i dazi doganali, tenendo però conto del fatto che «esistono diversi prodotti agricoli e industriali sensibili sulle due sponde dell'Atlantico, per i quali biso-

NEL DOCUMENTO

Gli eurodeputati chiedono massima protezione su Igp e standard alimentari, di escludere i servizi pubblici e di aprire gli appalti

nerà compilare delle liste complete durante il processo di negoziazione». Inoltre, il Parlamento specifica che dovranno essere previste delle «misure volte ad affrontare i casi di uso improprio e di informazioni e pratiche fuorvianti» per tutelare i prodotti europei in vendita sul mercato americano. Al contrario, l'Aula di Strasburgo pretende che non ci sia «alcun accordo nei settori in cui Ue e Usa hanno norme molto diverse». Ovvero, dai servizi sanitari pubblici, agli Ogm, all'impiego di ormoni nel settore bovino, al regolamento "Reach" (che riguarda i prodotti chimici, ndr) sino alla clonazione degli animali a scopo di allevamento».

Protezione dei dati

Il testo della risoluzione Lange esorta poi la Commissione a «garantire che l'insieme dei diritti della Ue in materia di protezione dei dati personali non venga compromesso». E chiedono una clausola

indipendente orizzontale «che esoneri totalmente dall'accordo il vigente e futuro quadro giuridico dell'Ue sulla protezione dei dati personali». Perché l'approvazione definitiva del Ttip «potrebbe essere a rischio fintanto che gli Stati Uniti non cesseranno del tutto le attività di sorveglianza indiscriminata di massa e non si troverà una soluzione adeguata alla questione del diritto alla riservatezza dei dati dei cittadini dell'Unione».


Servizi e appalti pubblici

Gli eurodeputati chiedono che venga esplicitamente escluso dal perimetro del Ttip qualsiasi servizio d'interesse generale: acqua, sanità, servizi sociali e istruzione. Mentre, considerata la quasi inaccessibilità del mercato Usa degli appalti alle imprese europee, la risoluzione Lange incita la Commissione a negoziare per «eliminare le restrizioni ora vigenti negli Usa a livello federale, statale e locale».

Le reazioni

«La nostra normativa sugli Ogm non cambierà - ha affermato il commissario Ue al Commercio internazionale, Cecilia Malmström - mentre riguardo all'Isds abbiamo l'opportunità di sbarazzarci di un sistema obsoleto e crearne uno nuovo. Qualcosa che definisca chiaramente che gli Stati hanno il diritto di regolamentare e proteggere i cittadini». «Ho l'impressione che l'Isds sia diventato un simbolo - ha concluso l'autore del testo di compromesso, il socialdemocratico tedesco Bernd Lange - ma la risoluzione riguarda un ventaglio di proposte molto più ampio». Il decimo round dei negoziati commerciali Ue-Usa sul Ttip si terrà il 13-17 luglio 2015 a Bruxelles. Per entrare in vigore, una volta elaborato dai negoziatori, l'accordo dovrà essere approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA






Agrobusiness. Nel 2013 la Ue ha esportato in Usa 15 miliardi di euro

La posta in gioco

Commercio Ue-Usa. Interscambio di beni e servizi



Prepare for the coming cyber attacks on America

FINANCE

Gillian Tett



Another week, another wave of cyber alarm in America. On Wednesday both the New York Stock Exchange and United Airlines suspended activity for several hours due to mysterious computing problems, while the Wall Street Journal's website briefly went down. All three insisted that the outages reflected technical hitches, not malicious attack. But many are anxious after past assaults on mighty American companies and agencies.

In February Anthem, an insurance company, revealed that cyber hackers had stolen information on 80m customers. The Washington-based Office of Personnel Management said cyber hackers had taken data on millions of federal employees. Companies ranging from retailers to banks have been attacked, too.

On Wednesday — just as the NYSE was frozen — Cambridge university and Lloyds insurance group released a report suggesting that if a cyber assault breached America's electrical grid, this could create \$1tn dollars of damage. A few minutes later, James Comey, the FBI director, told Congress that it is struggling to crack encryption tools used by jihadis. In May, Mr Comey said Islamic terrorists were "waking up" to the idea of using malware to attack critical infrastructure. It is scary stuff.

The key issue that investors, politicians and voters need to ponder is not simply who might be the next target, but whether Washington has the right system in place to handle these attacks. The answer is almost certainly No.

On paper, there is no shortage of resources; earlier this year, for example, President Barack Obama earmarked \$14bn for the cyber fight. But the key problem now is not so much a lack of cash — but co-ordination: as fear spreads, a bewildering alphabet soup of

different agencies and task forces is leaping into cyber battle, often with little collaboration. The institution that is supposed to be in charge of security threats is the Department of Homeland Security. But its skills are viewed with scepticism by military officials. The Pentagon has its own cyber warriors, as do America's intelligence agencies.

The White House has tried to force these bodies to work together. Separately, civilian agencies such as Nuclear Regulatory Commission started holding discreet meetings with each other last autumn on cyber issues too. But collaboration across sectors is patchy. "The level of readiness in different agencies varies enormously," admits a senior Washington figure at the centre of these efforts. Add in private sector bodies and the picture is even worse: not only is the Pentagon wary of sharing data with, say, the Chamber of Commerce, but companies are often terrified of revealing attacks to each other.


Is there a solution? One sensible response might be to create a new agency to provide a central focus for the cyber fight. There is precedent for that; most Washington regulators emerged in response to a new threat. The Securities and Exchange Commission, for example, was created after the 1929 stock market crash; the Food and Drug Administration appeared after scandals

over dangerous medicines. A second option might be to relaunch the DHS to focus on the cyber fight. It could, for example, be named the Department of Cyber and Homeland Security.

Either way, Washington needs to answer the question that Henry Kissinger once posed in relation to Europe: in a crisis: "Who do I call?" Some countries have found ways: Australia has impressive levels of co-ordination between the public and private sector over cyber defences. But as the sense of tribalism builds in Washington, the sad truth is that it may take something — like a really big crisis — before anyone can bang bureaucratic heads together in an effective way. Better just hope that this "something" will not be too devastating; such as a real attack on the transport sector and markets.

gillian.tett@ft.com

Washington needs to answer the question that Kissinger once asked of Europe: 'Who do I call?'



FOTOVOLTAICO


Il Gse sospende il documento sugli incentivi

■ Dopo la sequenza di sentenze del Tar Lazio sul decreto spalma-incentivi per il fotovoltaico, e visto il dialogo con le principali associazioni delle aziende che producono energia da fonti rinnovabili, il Gestore dei servizi energetici (Gse) ha deciso di sospendere l'efficacia del "documento tecnico di riferimento" (Dtr) che regola il mantenimento degli incentivi in conto energia.

Nel frattempo è allo studio un nuovo decreto per regolare gli incentivi.



Autostrade Brebemi fa lo sconto del 40% nel week end



Sara Monaci
MILANO

La Brebemi sta per lanciare nuovi sconti: -40 per cento nel fine settimana. L'iniziativa entrerà in vigore tra circa quindici giorni, per incentivare l'utilizzo individuale e familiare, meno presente lungo la nuova autostrada da Brescia a Milano, su cui è invece più attivo il traffico merci nei giorni feriali. Le tariffe ridotte verranno applicate al prezzo pieno inizialmente previsto, che per un'auto è pari a 9,2 euro per tutta la tratta di 62 chilometri.

Per Brebemi, controllata da Intesa sanpaolo e dal gruppo Gavio, si chiude intanto un'altra partita, quella degli espropri, che alla fine costeranno salato: 130 milioni contro i 40 previsti dal piano industriale. La cifra è lievitata dopo l'azzeramento dei Valori agricoli medi a livello nazionale, che ha creato margini più ampi per la trattativa tra le parti. Questo esborso grava, peraltro, su un piano finanziario ancora in squilibrio.

Inaugurata lo scorso anno, la A35 ha avuto, per almeno 10 mesi, la metà dei passaggi previsti dal piano industriale, che puntava a

40mila ingressi al giorno. Così invece non è andata, soprattutto per due ragioni: l'assenza di collegamenti stradali efficienti sia a Ovest che a Est. Da una parte mancava la Tangenziale esterna ad Est di Milano (Teem), dall'altra manca tuttora il raccordo con le autostrade A4 e A21.

I problemi adesso sono risolti a metà: la Teem è stata inaugurata un mese fa, e già questo è stato sufficiente a portare il traffico di Brebemi a quota 35mila passaggi al giorno. Manca ancora, invece, la cosiddetta "corda molle" ad Est. Inizialmente era Autostrade Centropadane a doverne occupare, poi però la concessione è scaduta, così il ministero ha aperto una gara, vinta proprio dal gruppo Gavio. Tuttavia tra progetti, valutazione di impatto ambientale e espropri, potrebbero volerci anni. Così la concessionaria Cal (50% Regione Lombardia e 50% Anas) ha deciso di portarsi avanti proponendo intanto di costruire un raccordo in formato minore, lungo 7 chilometri, per collegare la A35 con la A21. Il progetto deve avere l'ok del Cipe e ha già avviato la procedura di Valutazione di impatto ambientale.

Questo "mini-raccordo" fa parte, per Brebemi, di un piano di riequilibrio finanziario più ampio, per il quale Cal sta aspettando la risposta dal ministero delle Infrastrutture. Consiste nell'utilizzo fino al 2017 di 60 milioni concessi dal Pirellone, più 20 milioni per 15 anni, dal 2017 al 2031.

Da parte loro i soci di Brebemi accetteranno un rendimento di 2 punti inferiore alle attese (dall'8,90 per cento al 6,81 per cento). I 35 milioni di "risparmi" della società serviranno a realizzare proprio questo nuovo raccordo.

